

**TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA****IL TRIBUNALE**

L'anno 2020 giorno 04 del mese di Giugno in BOLOGNA si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

Dott. XX		Presidente
" XX		Giudice relatore
" XX		Esperto
" XX		Esperto

con la partecipazione dei Dott.ssa XX - Sost. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di XX e con l'assistenza del sottoscritto Cancelliere per deliberare sulla domanda di:

- Affidamento al Servizio Sociale
- Semilibertà
- Affidamento Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90
- Detenzione Domiciliare art. 47 ter O.P.

presentata da **XX**, nato a XX il XX, detenuto presso la **Casa Circondariale di XX** con fine pena al 12/04/2022;

OSSERVA

XX sta espiando la pena detentiva di anni 6 di reclusione inflittagli dal GIP presso il Tribunale di XX in data 21/06/2016 per il reato di cui all'art. 609 quater OP, commesso nel 2014 a XX ai danni della propria figlia, all'epoca dodicenne. Oltre alla pena detentiva, risulta esser stata pronunciata anche condanna al risarcimento del danno in favore della vittima (provvisoria di circa € 30.000,00).

Il procedimento si origina dalle istanze di affidamento in prova ordinario, di detenzione domiciliare e di semilibertà avanzate dal detenuto, alle quali si è poi aggiunta anche quella di affidamento terapeutico che oggi risulta essere l'istanza coltivata in principalità, a causa di una problematica di alcooldipendenza che il XX intende affrontare e risolvere.

Sul conto dell'interessato incombe un solo precedente penale per ricettazione (2011), mentre non risultano esservi procedimenti pendenti che lo interessano presso le Procure di XX e XX. Di analogo tenore sono l'informativa dei Carabinieri di XX (agli atti dei quali nulla risulta oltre alle due condanne presenti nel casellario) e quella della Questura di XX, che esclude l'inserimento del prevenuto in circuiti di crimine organizzato.

Dagli atti dell'osservazione espletata presso la casa circondariale di XX si evince che il soggetto, detenuto sin dal 23/11/2016, recentemente trasferito (09/03/2020) presso la casa circondariale di XX in seguito ai danni riportati dal penitenziario XX dopo la rivolta dell'8 marzo (alla quale il XX è rimasto estraneo), è afflitto da problematiche alcolologiche sin dall'adolescenza, epoca in cui aveva iniziato a lavorare presso il bar in gestione ai genitori. I primi contatti con il Sert di XX risalgono a molti anni fa, ma solamente nel 2011 il soggetto si è deciso a intraprendere un programma terapeutico strutturato.

Il reato parrebbe maturato successivamente alla separazione dell'uomo dalla ex moglie: la loro figlia (poi vittima del reato) abitava con la madre, ma periodicamente si recava a casa della nonna paterna, ove il soggetto era tornato ad abitare in seguito alla separazione. Sia il XX che la ex moglie sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale dal Tribunale per i Minorenni con affidamento della figlia ai servizi sociali minorili dell'ASP di XX. La figlia (che abita attualmente in una casa famiglia in XX, secondo quanto riferito dal detenuto stesso in udienza) ha mantenuto e mantiene tuttora periodici contatti e rapporti con la nonna paterna,

che si reca a trovarla presso la struttura che ospita la minore, mentre il detenuto (pur avendo tentato in questi anni di raggiungerla epistolarmente) non ha più avuto contatti.

Prima dell'attuale carcerazione il condannato aveva spontaneamente intrapreso un percorso presso il Centro Uomini Maltrattanti di XX (CAM), percorso che in caso di concessione di misura potrebbe essere ripreso essendo ciò espressamente previsto dal programma terapeutico che il Sert di XX ha elaborato in accordo con la comunità terapeutica "XX" di XX.

Tale percorso tuttavia pare essere proseguito, in qualche modo, anche durante la carcerazione, atteso che il detenuto ha sempre preso parte in maniera costruttiva a tutti i colloqui con gli operatori del carcere, con l'esperta psicologa ex art. 80 e con lo psicologo del centro "XX" dell'AUSL di XX, centro che propone percorsi di approfondimento e di revisione critica per i detenuti sex offender del penitenziario XX. Nell'ambito del proprio percorso intramurario XX ha saputo prendere pienamente coscienza e assumersi la responsabilità dei propri agiti antiggiuridici, senza minimizzarli e anzi dimostrando autentici sensi di colpa e una adeguata risonanza emotiva. È emersa una personalità di tipo dipendente, rispetto alla quale l'abuso cronico di alcool ha innestato una tendenza al disadattamento sociale (più che alla devianza delinquenziale).

La condotta intramuraria è sempre stata connotata da regolarità e correttezza nei rapporti con gli operatori e gli altri detenuti, XX non è mai stato raggiunto da provvedimenti disciplinari e si è mantenuto del tutto estraneo alla grave rivolta del 8 marzo. Inoltre, dal mese di settembre 2019 al mese di gennaio 2020 ha lavorato in regime di art. 21 interno per conto dell'amministrazione penitenziaria effettuando la raccolta differenziata di rifiuti.

L'istanza di affidamento terapeutico è ammissibile in quanto sostenuta da idonea documentazione SERT attestante l'attualità dello stato di alcooldipendenza e la presenza di uno strutturato programma terapeutico di natura residenziale, da eseguirsi presso la CT "XX" di XX (XX), di cui è presente agli atti la dichiarazione di disponibilità. Come sopra accennato, è parte integrante del programma la partecipazione del condannato, a cadenza settimanale, del Centro Uomini Maltrattanti, propedeutica all'implementazione ulteriore del percorso di consapevolezza critica già avviato dal soggetto. L'ammissibilità sussiste anche sotto il profilo dell'entità della pena residua espianda, ampiamente inferiore al limite di anni 4. Da ultimo, non sembra possibile ritenere che la alcooldipendenza sia stata strumentale all'ottenimento del beneficio, atteso che tale condizione di dipendenza patologica è ben precedente non solo alla carcerazione, ma anche alla vicenda penale stessa.

Alla luce di quanto emerso lo scrivente Tribunale di Sorveglianza ritiene fondata l'istanza. Il programma terapeutico proposto dal Sert di XX appare congruo e idoneo non solo a garantire il recupero sociale del condannato ma anche ad evitare la ricaduta nel reato (da questo punto di vista si apprezzano sia il carattere residenziale del programma, particolarmente adatto al detenuto che ha evidenziato una personalità fragile bisognosa di costante supporto, sia la previsione della ripresa del percorso presso il CAM di XX, sia inoltre l'assenza di ulteriori gravi pregiudizi penali). Inoltre, non può non evidenziarsi come il detenuto abbia già intrapreso un significativo percorso di revisione critica del reato e abbia sempre manifestato correttezza e affidabilità nei rapporti con gli operatori. Dal momento, però, che lo stesso ha ammesso di non aver ancora potuto risarcire la figlia (nemmeno in parte), il Tribunale ritiene necessario imporre la prescrizione, ritenendola parte integrante di un cammino di vera e piena rieducazione, di impegnarsi al massimo nell'adempimento dell'obbligo (già sancito in sentenza) di risarcire il danno alla persona offesa, a ciò destinando una parte delle future retribuzioni che eventualmente percepirà in costanza di affidamento in prova in caso di reperimento di un'attività lavorativa.

P.Q.M.

Visti gli artt. 94 D.P.R. n. 309/90 e 99 D.P.R. n. 230/2000

Sentito il parere favorevole del PG.,

AFFIDA

XX in prova al servizio sociale in riferimento alla pena detentiva di cui alla sentenza emessa dal GIP presso il Tribunale di XX in data XX/XX/2016 per tutta la pena ancora da eseguire ossia fino al 12/04/2022, salva diversa determinazione dell'organo dell'esecuzione competente.

DISPONE

Le seguenti PRESCRIZIONI:

1. L'affidato stabilirà con l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di XX un rapporto continuativo attraverso contatti periodici, la cui frequenza sarà indicata dagli operatori dell'Ufficio stesso (si autorizzano gli spostamenti presso detto Ufficio);
2. **l'affidato manterrà domicilio in XX, XX n. XX CT XX e non lo modificherà senza preventiva autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza di XX;**
3. l'affidato si tratterà al domicilio residenziale sopra indicato in via permanente, salvo eventuali uscite (comunque limitate al territorio della Provincia di XX) rientranti nel programma terapeutico e sempre in presenza di un operatore scelto dai responsabili della CT;
1. l'affidato seguirà il programma di recupero predisposto dal Ser.T. di XX secondo le indicazioni dei responsabili del Servizio, che potranno disporre il trasferimento in altra sede compresa nell'ambito territoriale del Magistrato di Sorveglianza competente e operare e consentire gli spostamenti provvisori e temporanei che siano utili allo svolgimento del programma stesso. Si sottolinea, in particolare, l'importanza della ripresa dei colloqui e dei contatti con il Centro Uomini Maltrattanti di XX;
2. l'affidato **non dovrà frequentare pregiudicati, né tossicodipendenti (salvo gli altri ospiti della struttura oppure gli altri utenti del SERT),** né luoghi di loro abituale ritrovo; non farà uso di stupefacenti né tantomeno di alcolici;
3. l'affidato manterrà una condotta adeguata e rispettosa delle regole imposte dalla struttura ospitante, e non commetterà illeciti;
4. è fatto assoluto divieto di contattare, sia di persona sia tramite corrispondenza, la vittima del reato;
5. è fatto obbligo di adoperarsi fin da subito per provvedere ad adempiere all'obbligo di risarcire il danno alla persona offesa, a ciò destinando una parte di futuri emolumenti o retribuzioni in caso di reperimento di attività lavorativa.

DISPONE l'immediata scarcerazione del detenuto ove non detenuto per altra causa.

Il presente provvedimento non avrà effetto se l'interessato non sottoscriverà il verbale di accettazione delle prescrizioni, redatto dal Direttore della Casa Circondariale o da un suo sostituto.

Dispone trasmettersi gli atti al Magistrato di Sorveglianza di XX.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

BOLOGNA, 04-06-2020

IL MAGISTRATO ESTENSORE	IL PRESIDENTE
XX	XX